

Allegato A

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A SEGUITO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERRACINA

Approvato con Deliberazione di C.C. n.....del.....

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Trattamento dei dati e finalità

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 - Notificazione

Art. 5 - Responsabile

Art. 6- Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Art. 7 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 8 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 10 - Obbligo degli operatori

Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 12 - Diritti dell'interessato

Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 13 - Sicurezza dei dati

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 15 - Limiti alla utilizzazione di dati personali

Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 17 - Comunicazione

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 - Tutela

CAPO V

MODIFICHE

Art. 19 - Modifiche regolamentari

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, a seguito di installazione di impianti di videosorveglianza e/o impianti finalizzati all'acquisizione di immagini (fototrappole , foto-video ecc...) attivati nel territorio del Comune di Terracina.
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza, emesso in data 8 aprile 2010.
3. Vengono osservati i principi dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, la circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, la circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per **“banca dati”**, il complesso di dati personali acquisiti mediante riprese video e/o impianti finalizzati all'acquisizione di immagini (fototrappole , foto-video ecc...);
 - b) per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, mezzi di trasporto, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso impianti di videosorveglianza e/o impianti finalizzati all'acquisizione di immagini (fototrappole , foto-video ecc...);
 - d) per **“titolare”**, l'Ente Comune di Terracina, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per **“responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- i) per **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per **“delegato”** si intende il Comandante della Polizia Locale.

Art. 3 – Trattamento dei dati e finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza e/o impianti finalizzati all'acquisizione di immagini (fototrappole , foto-video ecc...) nel territorio comunale si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
Presso la centrale operativa della Polizia Locale sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
2. Le finalità istituzionali degli impianti sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Terracina, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”*, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 *“Trasferimento alle Regioni alcune funzioni amministrative e di controllo sui beni paesaggistici”*, dal D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501 recante *“Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675”*, dal D.L.gs. 31 marzo 1998, n.112 *“Conferimento di Funzioni Amministrative dello Stato alle Regioni e Enti Locali”*, dalla legge 7 marzo 1986, n.65, *“Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale”*, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.
3. Gli impianti di videosorveglianza e/o impianti finalizzati all'acquisizione di immagini (fototrappole , foto-video ecc...) in sintesi, sono finalizzati:
 - a) alla prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di *“sicurezza urbana”*, come individuata secondo il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, recante norme in materia di *“Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”*;

- b) alla tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) al controllo di determinate aree, anche in relazione alla sorveglianza circa il corretto conferimento dei rifiuti domestici, ingombranti e/o speciali nonché, alla repressione delle azioni non conformi a quanto disposto dalle norme e dai regolamenti comunali e/o ordinanze sindacali o dirigenziali;
 - d) al monitoraggio del traffico;
 - e) alla tutela dei soggetti che maggiormente necessitano di attenzione, quali: bambini, giovani e anziani, al fine di garantire, ulteriormente, un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
4. Il sistema di videosorveglianza e gli impianti finalizzati all'acquisizione di immagini (fototrappole , foto-video ecc...) installati sul territorio comunale, comporranno, in via esclusiva, il trattamento dei dati personali rilevati mediante le riprese video e/o foto, nei luoghi di installazione degli stessi ed interesserà i soggetti ed i mezzi di trasporto che ivi transiteranno.
5. Gli impianti non potranno essere utilizzati, in forza dell'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati; allo stesso modo, non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica; né potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, salvo l'eventuale invio da parte delle Centrali Operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 - Notificazione

1. Il Comune di Terracina, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 5 - Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Locale, domiciliato, in ragione delle funzioni svolte, in Terracina, presso il Comando della Polizia Locale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile, come designato, dovrà rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione sindacale.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile.
6. Il responsabile, in via esclusiva, custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 6 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Locale, all'uopo autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui la presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Locale.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone non autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 7 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di sorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione degli impianti di sorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 8 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed, in ogni caso, pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3, comma 3, lett. d), con modalità tesa a salvaguardare l'anonimato, in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali vengono acquisiti attraverso gli impianti di sorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Gli impianti di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video e/o foto a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese e/o acquisire immagini di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. L'impiego del sistema di registrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini acquisite sono conservate per un tempo non superiore a 168 (centosessantotto) ore successive alla rilevazione, presso la Centrale Operativa, anche nel caso in cui si debba aderire

ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 10 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo degli impianti è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3, comma 3, e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al *dominus* del Procedimento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre all'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Terracina, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura:

ZONA VIDEOSORVEGLIATA

La ripresa è effettuata dal Comune di Terracina

Corpo di POLIZIA MUNICIPALE

per fini di sicurezza ambientale, delle persone e dei beni.

Le immagini sono registrate .

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)

simile dicitura, dovrà essere apposta anche nei luoghi in cui sono posizionati altri impianti finalizzati all'acquisizione di immagini (fototrappole , foto-video ecc...);

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 12 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato, se

le operazioni necessarie per un esaustivo riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle istanze di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi è titolare di un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi e farsi assistere, eventualmente, da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile, anche mediante lettera raccomandata A/R, posta elettronica (istituzionale del Comando), pec istituzionale o ricevuta a mano; il responsabile dovrà provvedere in merito, entro e non oltre i termini di cui alla L. n. 241/90 e successive mm. ed ii..
6. Nel caso di diniego all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di esperire la tutela amministrativa o giurisdizionale, previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 13 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9, comma 3.

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato e per il termine strettamente necessario a tal fine.

Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata, compiutamente, dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e integrazioni.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 17 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Terracina a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa ove prevista da una norma di legge o regolamento. In difetto, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata, se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V

MODIFICHE

Art. 19 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento saranno aggiornati, nei casi di modifiche normative intervenute in tema di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o regolamentari generali, approvati dal Consiglio Comunale, saranno debitamente recepiti.